

Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di cani e animali da compagnia

(Ordinanza sui cani e gli animali da compagnia)

del ...

Avamprogetto: aprile 2014

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l'articolo 209 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 aprile 2008¹ sulla protezione degli animali (OPAn),

ordina:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina il trattamento, la detenzione e il trasporto di cani e animali da compagnia.

² L'ordinanza non si applica ai cani da protezione del bestiame e ai cani da laboratorio.

Art. 2 Rumori eccessivi

(art. 12 OPAn)

Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento di fuga, di evitamento o di aggressione oppure un irrigidimento e se l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.

Art. 3 Mezzi e contenitori di trasporto per cani e gatti

(art. 165 cpv. 1 lett. f e 167 cpv. 1 lett. d OPAn)

I mezzi e i contenitori di trasporto devono offrire a cani e gatti spazio a sufficienza per stare in piedi, girarsi e sdraiarsi durante il trasporto.

Art. 4 Mezzi di trasporto utilizzati come ricovero temporaneo per cani e gatti

(art. 165 cpv. 3 OPAn)

Se sono utilizzati occasionalmente come ricovero temporaneo, i mezzi di trasporto per cani e gatti possono derogare alle dimensioni minime indicate nelle tabelle 10 e 11 dell'allegato 1 OPAn. Nel mezzo di trasporto, il cane o il gatto deve tuttavia potersi sdraiare sul fianco con le zampe allungate.

RU ...

¹ **RS 455.1**

Art. 5 **Ricovero**

(art. 72 OPAn)

¹ Ai cani tenuti in un'economia domestica o in locali senza possibilità di uscita deve essere data più volte al giorno la possibilità di espletare i bisogni fisiologici.

² I cani tenuti all'aperto devono disporre di una cuccia o di un altro ricovero che offra loro protezione dal caldo, dal freddo, dall'insolazione, dall'umidità e dal vento. Nel ricovero i cani devono poter stare in piedi, girarsi e sdraiarsi sul fianco con le zampe allungate.

³ Il materiale del giaciglio deve essere innocuo, isolante, asciutto e pulito.

⁴ Le superfici minime per i box nelle pensioni per i cani il cui soggiorno dura al massimo tre settimane o che durante il giorno sono tenuti in gruppo in un grande parco esterno sono elencate nell'allegato 1.

⁵ Gli schermi tra canili adiacenti devono permettere ai cani di avere un contatto visivo con il cane vicino e di potersi ritirare dal suo campo visivo.

Art. 6 **Dispositivi di addestramento che emettono segnali acustici**

(art. 76 cpv. 2 OPAn)

Un segnale acustico è considerato molto sgradevole se a causa del suo volume, dell'altezza del suono o della durata il cane manifesta reazioni di difesa o segni di paura, stress o dolore.

Art. 7 **Comportamento oltremodo aggressivo**

(art. 78 cpv. 1 lett. b OPAn)

¹ Un cane mostra un comportamento oltremodo aggressivo se:

- a. morde una persona o un animale;
- b. reagisce mostrando ripetutamente i denti, pizzicando, urtando o spingendo senza essere infastidito;
- c. segue persone o animali ringhiando o abbaiano rabbiosamente;
- d. durante una lite non lascia la presa sul cane avversario quando quest'ultimo mostra un comportamento acquiescente.

² Se cani da caccia o di polizia mostrano un comportamento di cui alle lettere a, b o c durante il loro impiego, nella valutazione del comportamento va tenuto conto del loro scopo di utilizzo.

Art. 8

La presente ordinanza entra in vigore il

...

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

Allegato 1
(art. 5 cpv. 4)

Superfici minime per i box nelle pensioni

Box nelle pensioni per cani che vi soggiornano al massimo tre settimane o che durante il giorno sono tenuti in gruppo in un grande parco esterno

Unità di detenzione	Peso corporeo in kg	Superficie	Altezza
Box singolo	fino a 16	2,0 m ²	180 cm
	16–20	2,2 m ²	
	20–24	3,0 m ²	
	24–28	3,6 m ²	
	28–32	4,0 m ²	
	oltre 32	4,3 m ²	